

DISCIPLINARE

L'anno duemilatreddici addi 01 del mese di Marzo in Roma,
tra:

- Aero Club d'Italia, con sede legale in Roma, Via Cesare Beccaria 35/5 Cod. Fisc. 80109730582 di seguito denominato Concedente, rappresentato dal Sen. Giuseppe Leoni, quale Commissario Straordinario P.t. con sede legale in Roma Via Cesare Beccaria 35/5 Aero Club Italia, Cod. fisc. 80109730582 di seguito denominato Concedente, rappresentato dal Sen. Giuseppe Leoni, quale Commissario Straordinario p.t. residente in Mornago (VA), via Castagneto n. 12, Cod. fisc. LNEGPP47D15F736X;
- Aero Club LM Resta Voghera, con sede legale in Rivanazzano (PV) Via Francesco Baracca 8 Cod. Fisc. 95007260185, Associazione Sportiva Dilettantistica federata ad Aero Club Italia al numero 75 rappresentato dal Presidente p.t. Claudino Viola residente per la carica in Rivanazzano via Francesco Baracca 8, Cod. Fisc. VLICDN50D05M109Y, di seguito denominato Concessionario/Gestore,

si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione della Gestione dell'Aeroporto codice ICAO LILH sito sull'area demaniale in concessione ad Aero Club d'Italia con istanza in atti del 10/12/2012 acquisita al protocollo regionale n. AE10.2012.0004813 - (Pratica n. 4323)

Art. 1 – Oggetto della Concessione/Gestione.

Oggetto della Concessione è la Gestione dell'Aeroporto codice ICAO LILH sito sui sedimi demaniali posti in sponda sinistra del torrente Staffora, contraddistinti con il mappale n. 315 -n. 316 del foglio 4 di Rivanazano Terme e mappale n. 170 foglio 4 e mappale 546 foglio 5 di Retorbido (PV).

della superficie di mq. 216.059,00, come meglio identificata nella planimetria allegata (All. 1 -- All. 2).

Art. 2– Durata.

La concessione viene rilasciata in sanatoria e con durata di anni 19 (diciannove) successivi e continui a far tempo dal 01/01/2013 con scadenza 31/12/2031. La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza almeno sei mesi dalla data di scadenza da comunicarsi a mezzo Racc. AR.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario/Gestore.

Il Concessionario/Gestore gestirà la Struttura Aeroportuale secondo quanto specificato sul Regolamento per l'Utilizzo della Struttura Aeroportuale (All. 3) pubblicato sul sito di Aero Club LM Resta di Voghera e trasmesso ad ENAC Circonscrizione di Milano Linate per competenza.

La realizzazione di qualsiasi opera nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata all'acquisizione, da parte del Concessionario/Gestore, di tutti gli atti autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia ambientale, urbanistica, edilizia ed idraulica.

Nessun compenso spetta al Concessionario/Gestore per eventuali danni derivanti dalle piene o erosioni del torrente Staffora qualunque sia l'entità dei danni.

Qualora per eventuali spostamenti della corrente del corso d'acqua la zona demaniale fosse completamente od in parte corrosa, si potrà, a domanda dell'interessato, procedere alla rescissione del contratto.

E' vietato al Concessionario/Gestore di utilizzare la zona demaniale per estrazione di ghiaia e sabbia.

E' proibito al Concessionario/Gestore effettuare piantagioni nella zona demaniale oggetto della presente concessione, salvo quelle che fossero autorizzate o prescritte dal Concedente, come pure è proibito

l'abbattimento delle piante senza la preventiva autorizzazione.

E' vietato costruire opere fisse di qualsiasi natura nella zona in affitto, come pure è proibito la realizzazione di strutture mobili o recinzioni senza la preventiva autorizzazione. Il Concedente non è tenuto alla custodia della pertinenza durante il periodo di durata della concessione.

Lungo la zona rivierasca, dovrà essere garantito l'accesso, al personale ed ai mezzi della Pubblica Amministrazione, ogni qualvolta la stessa ritenga necessario eseguire lavori nell'alveo e lungo le sponde del corso d'acqua.

La sicurezza del transito lungo l'area concessionata è a totale carico del richiedente. Il Concessionario/Gestore è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 4. Il Concessionario/Gestore è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto (Art. 6, commi 4 e 6 della l.r. 29/06/2009 n. 10).

Art. 4 – Canone di concessione e cauzione a garanzia.

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito per l'anno 2013 in €. 10.841,66 (Euro diecimilaottocentoquarantuno/66)

Il canone :

- deve essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- può subire variazioni a seguito dell'emanazione di leggi future e provvedimenti;

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (Art. 6 l.r. 10/2009).

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione/gestione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario/Gestore deve tenere sollevato ed indenne il Cedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari.

Sono a carico del Concessionario/Gestore tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare nonché di quello corrente tra AeCl e Regione Lombardia.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione/gestione, il Concessionario/Gestore deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere in pristino lo stato dell'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 8 – Trattamento dati personali.

I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione/gestione non determina alcuna servitù.

Art. 10 – Controversie.

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente

disciplinare si indica quale Foro competente quello di Roma.

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO/GESTORE

IL CONCEDENTE